

CONDIZIONI GENERALI SERVIZI SPIMELUX S.A.

A. Condizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato di trasporto in import/export e operazioni accessorie.

Art. 1 - Assunzione degli incarichi.

1.1. Spimelux assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti da Spimelux per conto del proprio Cliente ed in forza di incarico ricevuto.

Art. 2 - Obblighi e limitazioni di responsabilità di Spimelux Srl.

2.1. Spimelux si impegna ad eseguire l'incarico affidatole con diligenza.

2.2 Spimelux ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del Cliente.

2.3. Spimelux non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Cliente che non siano state confermate per iscritto.

2.4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c. Spimelux ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato.

2.5. Spimelux non è obbligata a controllare né a richiamare l'attenzione del Cliente sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione.

Spimelux non è tenuta a verificare l'esistenza, integrità ed adeguatezza degli imballi delle merci affidate per la spedizione e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate.

2.6. Spimelux non è tenuta a fare la "dichiarazione d'interesse alla riconsegna" di cui all'art. 22 della Convenzione di Varsavia 12-X-29 ed all'art. 46 COTIF-CIM, né a dichiarare il valore della merce al vettore ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 lett. a) Conv. Bruxelles, 423 e 952 Cod. Nav. e di altra normativa nazionale o convenzione internazionale, salvo che ciò non le venga espressamente richiesto per iscritto dal Cliente.

2.7. Spimelux non è tenuta ad assicurare la merce affidate per la spedizione salva esplicita richiesta in tal senso fatta per iscritto dal Cliente. In quest'ultima ipotesi, Spimelux stipulerà

l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del Cliente dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari. Ove l'assicurazione venisse accesa dal mittente o dal destinatario, il Cliente si impegna a far sì che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della predetta società.

2.8. Il transit-time è quello notificato dal vettore che eseguirà il trasporto marittimo ed è meramente indicativo e non vincolante, essendo soggetto alle variabili di ogni singolo viaggio nonché alle condizioni generali di polizza praticate dal vettore marittimo stesso.

Spimelux conseguentemente non assume alcuna responsabilità ad alcun titolo nel caso in cui il transit-time effettivo ecceda quello indicativamente previsto.

2.9. Le merci e gli imballaggi del Cliente dovranno essere in regola per quanto riguarda le etichettature e non presentare marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché del D.L. 135 del 25.9.2009 art.16, convertito in legge 166/2009.

Art. 3 -Validità dei prezzi e delle condizioni.

3.1. I prezzi e le condizioni offerte da Spimelux sono validi solo se accettati dal Cliente per l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati nell'interesse del proprio Cliente, nonché nel costo della mano d'opera o nel corso dei cambi.

3.2. Il Cliente è tenuto a tenere indenne e manlevare Spimelux Srl dal pagamento di dazi doganali e servizi resi dal personale delle Dogane, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs.374/1990 per le operazioni compiute fuori dall'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, nonché dei costi relativi a soste e demurrage e oneri portuali.

Art. 4 - Merci pericolose.

4.1. Spimelux non prenderà in consegna per la spedizione merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, salvo preventivo accordo scritto, nel quale ad ogni modo il Cliente manleverà la Società da ogni forma di responsabilità. Per "merci pericolose" si intende:

merci classificate come tali da normative nazionali, comunitarie od internazionali, merci soggette a restrizioni da parte della IATA o della ICAO oppure merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione.

Qualora tali merci vengano affidate a detta società, senza l'accordo di cui sopra, la stessa avrà il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche di procedere alla loro distruzione ed il Cliente sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che possano derivarne.

Art.5. - Obblighi e responsabilità del Cliente.

5.1. Il Cliente deve specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l'esecuzione del mandato.

5.2. Il Cliente deve consegnare a Spimelux merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali, in ogni caso con modalità tali da consentire l'agevole ed inequivocabile individuazione della natura e caratteristiche della merce.

5.3. Il Cliente sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza od imprecisione delle indicazioni che precedono come pure della mancanza, insufficienza od inadeguatezza dell'imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

Il Cliente è tenuto a far pervenire a Spimelux, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto, nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni inintelligibili e/o inattuabili, la società opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del Cliente.

5.4. Il Cliente è tenuto, salvo patto contrario reso per iscritto, ad anticipare a Spimelux i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la detta società ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del Cliente. Nel caso in cui la Spimelux anticipi i fondi necessari ovvero le somme richieste non le pervengano tempestivamente, a quest'ultima saranno dovute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi ed agli interessi in misura pari al 5%, anche le eventuali perdite sui cambi.

Art.6 - Regolamento di deposito.

6.1 L'eventuale deposito della merce affidata a Spimelux per la spedizione viene effettuato, a scelta di quest'ultima, nei propri locali o in quelli di terzi, siano essi pubblici o privati. Nel caso di deposito della merce in locali di terzi nei rapporti tra Spimelux ed il Cliente saranno applicate le stesse condizioni vigenti tra la detta società ed il terzo depositario.

6.2 La responsabilità di Spimelux, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti. Chiunque si trovi negli spazi della Spimelux o nel luogo dove queste esegue proprie operazioni dovrà attenersi ed agire in stretta conformità con le norme vigenti di sicurezza emanate dalle autorità competenti o dalla Società, per garantire l'ordine e la sicurezza.

Art.7 -Termini di pagamento.

7.1. Le fatture di Spimelux saranno emesse a completamento di ogni singola operazione di spedizione e/o servizio. Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi.

7.2. Gli eventuali diritti e dazi doganali dovranno essere saldati a presentazione della relativa fattura o di documentazione equivalente.

7.3. Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero. Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della detta società dal Cliente, accompagnata dalle relative eccezioni.

Art. 8 - Impossibilità di esecuzione dell'incarico di spedizione.

8.1. Gli avvenimenti che non siano causati da Spimelux e/o dagli incaricati o preposti di questa ultima, ma che impediscano in tutto od in parte alla stessa di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni, o moti popolari, incendi, scioperi e serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti dalle Convenzioni Internazionali) esonereranno la società per il periodo della loro durata da responsabilità con riguardo agli incarichi pregiudicati da detti eventi. In tali casi, la Spimelux avrà facoltà di recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito ed analogo diritto spetterà al Cliente. In caso di recesso, resta inteso che il Cliente dovrà rimborsare a Spimelux tutte le spese da quest'ultima

sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di trasporto, magazzinaggio noleggiato, giacenza, sosta, assicurazione e/o consegna) anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore.

Art. 9 - Rinuncia al mandato.

9.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 c.c., Spimelux avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. Alla detta società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

Art. 10 - Privilegio e diritto di ritenzione.

10.1 Spimelux ha nei confronti del Cliente per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o meno, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidatele. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal Cliente).

Art. 11 - Responsabilità del mandatario.

Spimelux risponderà per danni secondo le regole del mandato.

B. Condizioni generali del contratto di trasporto.

Art. 12. Rispetto della normativa.

12.1. La stipulazione dei contratti di trasporto con Spimelux avverrà, salvo contratti scritti individuali, sulla base delle seguenti condizioni generali e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 286/05 e s.m.i. e compatibilmente alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui agli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico), 167 (trasporto di cose su veicoli e rimorchi) e 174 (durata di guida) del Codice della Strada (d.lgs. 285/92).

12.2. Il Cliente si impegna ad impartire alla Spimelux istruzioni compatibili con il rispetto di tali normative, sia per quanto attiene i quantitativi di merce caricati su ogni singolo mezzo, sia per quanto attiene alla tempistica della consegna.

12.3. Spimelux, in caso di forza maggiore (controllo del carico, verifiche ispettive, amministrative, doganali e fiscali) o di interruzione del trasporto per caso fortuito o forza maggiore, è autorizzato a fare custodire la merce a spese del Cliente. Spimelux ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art.13 – Identificazione delle merci trasportate

13.1. La quantità e qualità delle merci da trasportare verrà individuata nei singoli ordini di trasporto. Spimelux si impegna a trasportare i quantitativi di

merci in relazione ai quali il Cliente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto.

Art.14. Luogo di consegna e di riconsegna delle merci.

14.1. Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Spimelux la conferma di richiesta di trasporto relativa ad ogni singolo incarico, nonché, a indicare con precisione, ai sensi dell'art. 1683 c.c.: luogo di presa in carico della merce, luogo di destinazione della merce, dati del destinatario, natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare, tipologia, eventuali prescrizioni particolari relative al trasporto.

14.2. Spimelux comunicherà per iscritto di volta in volta al Cliente i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce.

Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Cliente delle merci oggetto del contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Spimelux detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto.

Art. 15. Corrispettivo.

15.1. A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Cliente è tenuto a corrispondere a Spimelux il corrispettivo che verrà concordato di volta in volta attraverso la trasmissione da parte della Spimelux di un'offerta e l'accettazione anche tacita del Cliente, che si esplicita nel conferimento dell'incarico, oltre ad accessori di legge (salvo specifica tariffa con concordata tra le parti).

Art. 16. Utilizzo di sub-vettori.

16.1. Nel caso in cui, per l'espletamento del proprio incarico, Spimelux debba ricorrere a sub-vettori, la medesima assumerà gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub - vettore, rispondendo direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'art. 83- bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 113, e successive modificazioni. Spimelux si impegna altresì a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualunque danno e/o richiesta risarcitoria che a qualunque titolo possa derivare dall'operato del sub-vettore. La manleva deve ritenersi estesa anche ad eventuali azioni dirette ex art. 7 ter del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i. per richieste di maggiori compensi, o altro, proposte dal sub-vettore.

16.2. Il Sub-Vettore dichiara che il trasporto delle merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto delle stesse, nonché nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285), e successive modifiche ed in particolare nel rispetto degli articoli: 61 (sagoma limite); 62 (massa limite); 142 (limiti di velocità); 164 (sistemazione del carico sui veicoli); 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi); 174 (tempi di guida e sosta).

16.3. La merce sarà caricata direttamente dal personale della committente e/o dal destinatario della stessa, pertanto il Sub-Vettore rinuncia sin d'ora ad avanzare qualsiasi pretesa di risarcimento e/o indennizzo qualora il proprio mezzo e/o dipendente subissero danneggiamenti durante l'esecuzione delle menzionate operazioni. In ottemperanza al decreto ministeriale attuativo dell'art. 6 bis Dlgs 286/2005, le parti concordano che per l'effettuazione del trasporto delle merci, il tempo di attesa ai luoghi di carico/scarico, compreso il corrispettivo concordato per il trasporto, è stabilito nel numero di 3 ore di attesa; da tale conteggio sarà escluso come previsto dall'art. 3 del suddetto decreto ministeriale il tempo per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico/scarico e l'eventuale tempo di attesa conseguente, nonché tutte le sospensioni delle attività dovute a cause sindacali o metereologiche.

In caso di superamento del suddetto periodo di franchigia, il vettore avrà diritto ad un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo pari ad € 40,00.

Le parti individuano i tempi massimi per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate, rispettivamente in ore 3 ed in ore 3. Detti tempi si intendono compresi nella tariffa di trasporto concordata fra le parti. Superati tali tempi, quelli successivi sono a pagamento secondo le modalità di volta in volta concordate fra le parti, nella misura in cui non dipendano da cause imputabili al Sub-vettore e a condizione che il Sub-vettore stesso ne abbia dato immediata comunicazione alla committente.

16.4. Il Sub Vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto terzi. Il Sub Vettore ai sensi dei commi 4 bis e 4 sexies dell'art. 83 bis DL 25.06.2008 n. 112 al momento

della sottoscrizione del presente contratto consegna al Vettore Committente l'attestazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli organi competenti in data non superiore a tre mesi antecedente alla data di sottoscrizione del presente contratto dalla quale risulta che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Si precisa che la mancata consegna di tale documento costituirà legittimo motivo di rifiuto dei pagamenti dovuti al vettore. Il Sub-Vettore si impegna a eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del presente contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte nei confronti della committente. Il Sub-Vettore è inoltre espressamente tenuto a segnalare sui documenti di trasporto i vizi apparenti della merce consegnatagli nonché le irregolarità dell'imballaggio e/o stivaggio della merce stessa. In caso di omissione il vettore sarà comunque tenuto a pagare tutti i danni diretti e indiretti connessi al danneggiamento, alla perdita ed alla avaria della merce presa in consegna. Il Sub Vettore nell'esecuzione dei trasporti dovrà possedere e mantenere vigenti la Licenza Albo Autotrasporto Cose in Conto Terzi, Patente Guida Carta circolazione veicolo, Revisione del veicolo, polizze assicurazione RC e RCV.

16.5. Il Vettore si impegna ad accettare trasporti in ADR utilizzando esclusivamente autisti e veicoli abilitati per tale trasporto, rispettando la normativa generale e speciale prevista in materia di trasporto merci pericolose nonché quanto previsto dal DLgs 81/2008

16.6. In caso di danni e/o mancanze e/o furti e/o disguidi e/o ritardi relativi alle merci trasportate, la responsabilità del Sub-Vettore è quella stabilita per i trasporti nazionali dall'art. 10 del dlgs 286/05, che ha modificato l'art. 1696 c.c., mentre per i trasporti internazionali è quella stabilita dalla Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR). Tuttavia, le parti convengono sin da ora che il Sub- Vettore sarà in ogni caso tenuto a corrispondere alla Committente le stesse somme che quest'ultima fosse chiamata a pagare e/o a risarcire a terzi, ivi compresa qualsiasi altra somma che detti terzi dovessero addebitarle, per fatto e colpa grave o dolo del vettore, a qualsiasi titolo. I documenti di trasporto (CMR/DDT) faranno esclusiva fede circa la corretta consegna delle merci e l'apposizione di riserve in contraddittorio su tali documenti dovranno in ogni caso indicare la natura della perdita o dell'avaria al

momento della ricezione delle merci, riconducibile a danni apparenti.

16.7 Il vettore dichiara, ad ogni effetto di legge, di essere un imprenditore professionale che, con l'organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, svolge l'attività di trasporto di cose per conto terzi. Il vettore dichiara pertanto che il presente contratto non potrà mai essere considerato come contratto di lavoro subordinato.

16.8 Ai sensi dell'art. 6 - ter n. 3 del decreto legislativo 286/2005 come modificato dalla legge 190 del 22 dicembre 2014 è vietato al Sub-vettore di affidare ad altro vettore lo svolgimento dei trasporti di cui al presente contratto. Il Sub-Vettore si impegna, pertanto, ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. In caso di violazione di tale divieto il sub vettore sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali danni alla merce oggetto delle prestazioni di trasporto affidate, con obbligo di risarcire il valore a pieno della merce danneggiata e/o sottratta in deroga a quanto previsto dall'articolo 1696 codice civile e dell'articolo 23 comma tre della convenzione CMR. Ed ancora, in caso di cessione del viaggio a terzi, il Sub vettore dichiara di manlevare la Committente nei confronti di terzi soggetti, che potrebbero agire in via diretta nei confronti della stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 7-ter del Decreto legislativo 286 del 2005, modificato dalla legge n. 127/10.

16.9. Il sub-vettore impegna a trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni di carattere tecnico, operativo, commerciale, economico e finanziario nonché tutti i documenti ricevuti dall'altra parte o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. Il sub vettore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara inoltre, di prestare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

16.10 È in ogni caso fatto divieto al Sub - Vettore di contattare direttamente, anche per il tramite di interposta persona, i committenti dei Trasporti (siano essi mittenti o destinatari) che la committente affida al medesimo in esecuzione del presente accordo. E ciò sia per tutta quanta la durata dello stesso che nei due anni successivi. Nel caso in cui il vettore violi tale divieto lo stesso dovrà corrispondere in favore della committente una penale, in relazione alla quale si riconosce debitore

ed a titolo di risarcimento danni pari a euro 25.000 per ciascun cliente, fatta espressamente salva ogni e più ampia tutela dei propri diritti. Sarà altresì facoltà della committente quella di richiedere al vettore, durante l'esecuzione del contratto, una sua esclusiva con conseguente divieto di effettuare trasporti per conto di altri soggetti che, per caratteristiche e tipologia di merci trasportate, possano essere in concorrenza con la stessa.

16.11 Il Sub-Vettore garantisce di: (1) verificare che la quantità (numero dei colli) e la quantità (tipologia) delle merci caricate a bordo del veicolo corrisponda a quanto riportato nei documenti di trasporto, segnalando eventuali anomalie riscontrate in fase di carico; (2) effettuare il controllo dello stato della merce/imballi (integrità), (3) verificare e garantire l'idoneità dello stivaggio ed ancoraggio delle merci nel veicolo; (4) garantire che il piano di carico e la copertura dei veicoli siano idonei ad assicurare che il carico non venga danneggiato. Al termine delle suddette operazioni di carico, il Sub-Vettore sottoscriverà il documento di trasporto assumendosi conseguentemente la responsabilità delle merci caricate conformemente alle specifiche indicate nel documento stesso.

16.12 Il Sub-Vettore deve accettarsi che durante le soste il veicolo, il rimorchio/vano di carico sia chiuso a chiave, sigillato, con antifurto inserito e parcheggiato nelle apposite aree custodite/videosorvegliate, in base alle norme di sicurezza per la salvaguardia del carico e del mezzo. In caso di incendi, furti, danni, di qualsiasi tipo, differenze al carico, ritardi, difficoltà allo scarico, il Sub-Vettore dovrà immediatamente comunicare a Spimelux quanto verificatosi per scritto. È assolutamente vietato il trasbordo merce se non dietro nostra autorizzazione.

16.13 Le scadenze del 31/08 e del 31/12 sono da intendersi automaticamente prorogate al giorno 12 del mese successivo. Verranno respinte le fatture sulla quali non è indicato il nostro numero di riferimento. Non verranno accettati costi aggiuntivi quali diritti fissi, spese Ri.Ba. ecc. Qualora non dovessimo ricevere entro 40 giorni dalla data di trasporto, la CMR originale, non risponderemo del pagamento della fattura. Il credito derivante dal presente contratto non è cedibile a terzi. Le Parti convengono che il Sub-vettore decadrà in modo definitivo ed irrevocabile dalla possibilità di sollevare eventuali riserve, eccezioni, contestazioni ed osservazioni sulla conformità del corrispettivo alle previsioni normative e/o alle pattuizioni

contenute nel presente accordo, ove non provveda ad inviare alla Committente lettera raccomandata A.R. contenente dette specifiche e circostanziate riserve, eccezioni, contestazioni ed osservazioni, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della fattura relativa al corrispettivo contestato.

16.14 - Il Sub-vettore da atto di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione la copertura assicurativa per responsabilità civile vettoriale ai sensi dell'art. 10 (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) D Lgs. 21/11/2005, n. 286, per perdite o avarie delle merci nei limiti di € 1,00 (euro uno/00) per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata per trasporti nazionali e per ciascun sinistro. Per i trasporti internazionali la copertura assicurativa per responsabilità civile vettoriale è quella stabilita dalla Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR). Le Parti espressamente stabiliscono che i massimali previsti nel presente articolo in nessun modo escluderanno il diritto della committente al risarcimento integrale del danno in presenza di dolo e/o colpa grave del Sub-vettore.

16.15 Ogni accordo modificativo delle presenti condizioni dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'art. 1352 cc. ed in assenza di comunicazione da parte del sub-vettore di disdetta da inviarsi a mezzo e-mail entro 30 minuti dalla relativa ricezione, il carico si intende accettato e confermato

16.16 Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale e dalle disposizioni di legge applicabili al trasporto delle merci su strada ed, in particolare, da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, dalla legge 1° marzo 2005, n. 32 e dal D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, nonché dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive ulteriori integrazioni e modifiche tra cui la legge 190 del 23 dicembre 2014.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I SERVIZI

Art.17 – Legge applicabile e Foro competente.

17.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti concordano che si applica la legge italiana.

17.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Ascoli Piceno.

Art.18 –Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

18.1. Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679, Spimelux informa il Cliente che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali e per garantire il corretto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza adottate ai sensi del citato regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e la loro incompleta o inesatta indicazione potrà comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto disciplinato dal presente Contratto.